



ORDINE
AVVOCATI
BUSTO ARSIZIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PRASSI CONDIVISA IN TEMA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L. 10/11/2014 N. 162

Il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

- considerato che la legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10/11/2014, ha introdotto all'art. 6 la "negoiazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", quale strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;
- considerata la individuazione di misure alternative innovative di risoluzione della controversia nella materia in oggetto;
- ritenuta la opportunità di procedere, sulla base di specifici punti di intesa, di seguito meglio indicati, alla individuazione di una modalità operativa condivisa per la corretta applicazione della negoziazione assistita di nuova introduzione;
- letta la Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 19/2014 del 28/11/2014;
- letta la Nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 29 luglio 2015;

concordano

le seguenti linee guida da adottarsi per la applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati per tutte le ipotesi previste all'art. 6 L. 162/14:

- 1) L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati per gli istituti previsti, deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio - Segreteria Amministrativa 2° piano - mediante la consegna di un unico originale (redatto e sottoscritto secondo le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6 legge citata); lo stesso originale dell'accordo - unitamente all'originale del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero e ad una attestazione relativa alla data di intervenuta comunicazione del deposito di tale provvedimento - verrà restituito agli

Avvocati che hanno presentato la convenzione, per la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile; presso la Segreteria Amministrativa verrà trattenuta e conservata una copia conforme dell'accordo, corredata della documentazione indicata nell'allegato 1, e del provvedimento del Procuratore della Repubblica;

2) Nel testo dell'accordo ciascun avvocato avrà cura di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

3) A seguito della emissione di nullaosta ovvero di autorizzazione della Procura, la Segreteria Amministrativa provvederà a comunicare via PEC l'intervenuto deposito del provvedimento del Pubblico Ministero agli avvocati che hanno redatto la negoziazione assistita affinché uno di essi provveda al ritiro dell'originale, come sopra indicato.

L'avvocato trasmetterà al Comune competente, anche via PEC, l'accordo e il provvedimento del Procuratore della Repubblica che, muniti di attestazione di conformità da parte dell'avvocato mittente, saranno considerati conformi all'art. 22 del D. Lvo 73/2005 n. 82.

Atal fine, in sede di trasmissione al Comune ove il matrimonio fu iscritto o trascritto, l'avvocato mittente apporrà in calce all'atto di negoziazione una propria dichiarazione con la quale attesterà la conformità dello stesso all'originale cartaceo in suo possesso e, dopo aver scansionato il tutto in un unico file in formato* .pdf, sottoscriverà con firma digitale il file così formato. Il file dovrà essere poi allegato ad un messaggio PEC che l'avvocato invierà tramite la propria casella PEC alla casella Pec del Comune indicando nel campo oggetto "trasmissione convenzione dinegoziazione assistita";

4) Il ritiro dell'originale dell'accordo e dell'originale del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero verrà effettuato presso la Segreteria Amministrativa stanza 231 della Procura - 2° piano

- nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, a cura del difensore personalmente, ovvero di persona munita di delega scritta da entrambi gli avvocati;

5) Il termine di dieci giorni previsto per la trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune, decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica, prevista al precedente punto 3); l'Ufficiale di Stato Civile potrà verificare il rispetto di tale termine sulla scorta dell'attestazione che la Segreteria rilascerà unitamente all'originale.

La Procura non accetterà la ripresentazione del medesimo accordo ove quello in precedenza presentato non sia stato tempestivamente trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile del Comune entro il termine di legge.


6) Alle parti non viene richiesto il pagamento del contributo unificato;

7) Il termine di dieci giorni per la trasmissione dell'accordo alla Procura previsto dall'art. 6, comma 2, legge citata - si intende perentorio; Le parti non possono essere assistite dal medesimo avvocato o da due avvocati appartenenti al medesimo studio professionale.


Busto Arsizio, - 3 NOV. 2017

Allegato n. 1 alle Linee guida per la negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica
Gian Luigi Fontana



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Busto Arsizio
Angelo Proserpio



all.1

LINEE GUIDA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE ALL'ACCORDO RAGGIUNTO
- A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- stato difamiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni per ciascun coniuge **in presenza** di figli minorenni, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, portatori di handicap grave attestata da certificazione sanitaria
- per la competenza territoriale: ultima residenza comune dei coniugi o residenza di uno dei due

DIVORZI

- atto integrale di matrimonio
- stato difamiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni per ciascun coniuge **in presenza** di figli minorenni, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, portatori di handicap grave attestata da certificazione sanitaria;
- per la competenza territoriale: ultima residenza comune dei coniugi o residenza di uno dei due
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

oppure

- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
- copia autentica del verbale di udienza presidenziale con provvedimento di autorizzazione a vivere separati

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more complex and stylized, while the lower one is simpler and more cursive.

In presenza di figli maggiorenni, oltre alla data di nascita, specificare, in caso non siano ancora economicamente autosufficienti, quale ne siano i motivi.

Per figli portatori di handicap produrre certificazione medica

MODIFICHE SEPARAZIONI

- stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica verbale di separazione omologata
- per la competenza territoriale: luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

oppure

- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014

MODIFICHE DIVORZI

- stato di famiglia e di residenza di entrambi gli ex coniugi
- per la competenza territoriale: luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

- copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014

oppure

- copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature appears to be 'M. 7' and the initials below it are 'gh'.